

***Regolamento delle operazioni di compravendita effettuate  
da soggetti rilevanti***

***e***

***da persone strettamente legate ad essi***

**- INTERNAL DEALING -**

# INTERNAL DEALING

## *Indice*

<b>Principi</b>	Pag. 3
<b>Internal Dealing nel Gruppo Mediolanum</b>	Pag. 4
▪ Individuazione dei soggetti tenuti alle comunicazioni (Soggetti rilevanti e persone ad essi strettamente legate); procedura ex art. 152 – octies, comma 8 lett. a), Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche);	Pag. 4
▪ Operazioni oggetto di comunicazione;	Pag. 8
▪ Soggetto preposto a ricevimento, gestione e diffusione dei dati della comunicazione;	Pag. 10
▪ Tempi, contenuto e modalità di trasmissione alla Società delle informazioni previste; modalità dell’eventuale delega delle comunicazioni alla Società;	Pag. 11
▪ Divieti e limitazioni al compimento di operazioni.	Pag. 14
<b>Sanzioni</b>	Pag. 15
<b>Allegati</b>	Pag. 16

## ***Principi***

- Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati: gli abusi di mercato comprendono l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
- Una maggiore trasparenza quanto alle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente e, se del caso, da persone che sono loro strettamente legate costituisce una misura preventiva contro gli abusi di mercato. La pubblicazione di queste operazioni, almeno su base individuale, può essere altresì un elemento di informazione prezioso per gli investitori.
- La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente, o da persone ad esse strettamente legate, non soltanto rappresenta un'informazione utile per i partecipanti al mercato ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L'obbligo cui sono soggetti gli alti dirigenti di notificare le operazioni lascia impregiudicato l'obbligo a loro carico di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate.
- La notifica delle operazioni deve essere conforme alle norme sulla trasmissione dei dati personali.

## ***Internal Dealing nel Gruppo Mediolanum***

- ***Individuazione dei soggetti tenuti alle comunicazioni (Soggetti rilevanti e persone ad essi strettamente legate); procedura ex art. 152 – octies, comma 8 lett.a) del Regolamento Emittenti (Delibera. Consob n.11971/99 e successive modifiche).***

Sono tenuti alla comunicazione i *Soggetti rilevanti* e per essi intendendosi:

- a) gli Amministratori, i Sindaci effettivi della Società e i Direttori Generali, se nominati;
- b) i dirigenti della Società che possono accedere regolarmente alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114, 1 co. del T.U.F. e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società e che, come tali, sono stati identificati dalla Società mediante apposita procedura. Così come i dirigenti, individuati con analoga procedura dalle società controllate, il cui valore contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società;
- c) chiunque altro detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società od ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Per *persone strettamente legate* ai Soggetti rilevanti si intendono:

- il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto che precede, sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone strettamente legate ad un Soggetto rilevante; le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una delle persone strettamente legate ad un soggetto rilevante;
- i trust costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o da una delle persone strettamente legate ad un soggetto rilevante.

I *Soggetti rilevanti* informano le *persone a loro strettamente legate* della loro condizione e degli obblighi che ne conseguono.

Da ultimo con delibera del 21 marzo 2013 - le precedenti deliberazioni sono del 1 marzo 2006 e 10 luglio 2007 - il Consiglio d'Amministrazione di Mediolanum S.p.A., ha deliberato:

- a) di approvare il documento denominato “Regolamento delle operazioni di compravendita effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi - INTERNAL DEALING” nella versione depositata agli atti della Società: detto Regolamento costituirà il contenuto dell’informativa che verrà comunicata a tutti i soggetti tenuti alle comunicazioni delle descritte operazioni;
- b) di individuare, ora ed ogniqualvolta si verificano dei significativi mutamenti nell’organizzazione aziendale che dovranno prontamente essere segnalati al Vice Presidente dal Direttore delle Risorse Umane, i soggetti rilevanti tra i Dirigenti della Società che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
  - i. abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e perciò siano iscritti in modo permanente e/o per singole operazioni anche nel Registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del T.U.F. in via di istituzione;
  - ii. siano inseriti nel vertice dell’organizzazione aziendale, nonché siano muniti di rilevanti poteri tali da incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- c) di verificare, contestualmente all’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte dell’organo Amministrativo, se tra i valori contabili delle partecipazioni in società controllate (direttamente o indirettamente) vi sia un valore contabile che concretizzi la fattispecie prevista dall’articolo 152-sexies, comma 1, lett. c3), del Regolamento 11971/1999 e successive modifiche;

- d) nel caso di cui al punto c) la Società comunicherà tempestivamente alla propria controllata la sussistenza dei parametri di cui sopra e le chiederà di comunicarle altrettanto tempestivamente, oltre alla composizione aggiornata degli Organi Sociali, se vi siano dirigenti che soddisfino le condizioni di cui al punto b) secondo una procedura appositamente stabilita dalla controllata ai sensi dell'art. 152 octies, 8° comma, del citato Regolamento Emittenti.

La disciplina di cui al presente Regolamento verrà applicata, per quanto riguarda le Società controllate (direttamente o indirettamente) da Mediolanum S.p.A. che siano state individuate nel corso della verifica di cui al punto d) che precede, solo a condizione che l'assemblea dei soci di Mediolanum S.p.A. abbia approvato il bilancio d'esercizio corrispondente e con effetto dalla data di approvazione dello stesso, anche nei confronti dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate ad essi individuati dalla Società che concretizza la fattispecie prevista dall'articolo 152-sexies, comma 1, lett. c3), del Regolamento 11971/1999 e successive modifiche.

- e) di verificare tempestivamente, sulla base delle comunicazioni giunte alla Società, l'esistenza di partecipanti al capitale della stessa per percentuali che rilevino al fine dell'applicabilità della presente disciplina;
- f) di individuare il Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dalla legge nella Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A.; lo stesso Soggetto potrà effettuare tutte le comunicazioni dovute direttamente dai soggetti rilevanti, previo accordo con gli stessi che dovrà risultare da apposita documentazione da conservare agli atti della Società;
- g) di incaricare il Soggetto preposto ed indicato al punto f), a dare puntuale informazione ai Dirigenti della Società - identificati ai sensi della presente procedura - e agli eventuali Dirigenti delle controllate dell'avvenuta identificazione e degli

obblighi connessi;

- h) di individuare “persona rilevante”, ai sensi della normativa in questione, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Mediolanum S.p.A. nella persona di Luigi Del Fabbro, nato a Milano, il giorno 26 settembre 1949;

Il Dirigente di Mediolanum S.p.A. così individuato si aggiunge agli Amministratori e Sindaci Effettivi di Mediolanum S.p.A. già indicati dalla legge come “persone rilevanti” ed obbligate alle comunicazioni.

- i) di delegare al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, l’applicazione della sopradescritta procedura di cui ai punti b) c) e d) al fine di effettuare gli aggiornamenti della lista dei *Soggetti rilevanti*, qualora necessario.

## ***Internal Dealing nel Gruppo Mediolanum***

### ▪ ***Operazioni oggetto della comunicazione***

Occorre che i *Soggetti rilevanti* tenuti alle comunicazioni (anche per le operazioni compiute dalle persone ad essi strettamente legate) comunichino alla Consob e al pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dall'emittente o di altri strumenti finanziari ad esse collegati, il cui importo complessivo raggiunga i **5.000,00= euro entro la fine dell'anno**. Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno.

Si precisa che, per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; l'importo di cinquemila euro è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

**NON** sono da comunicare<sup>1</sup>:

- a) le operazioni effettuate tra il Soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- b) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- c) le operazioni di pegno, usufrutto, prestito titoli ed assegnazioni di opzioni per la sottoscrizione di azioni.

Per “altri strumenti finanziari collegati alle azioni” emesse dalla Società si intendono:

- gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

---

<sup>1</sup>sembra Pare opportuno che, nel caso di amministratore che detenga anche una partecipazione nel capitale della Società almeno pari al 10%, lo stesso non dovrà duplicare le comunicazioni essendo sufficiente effettuare la comunicazione regolata da tempistica più breve (cioè quella dovuta in qualità di amministratore: segnalazione alla Consob ed alla Società nei 5 giorni di mercato aperto); la detenzione della partecipazione va intesa in senso ampio e quindi non solo per possesso diretto ma anche indiretto (attraverso società controllate).

- gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- gli strumenti finanziari derivati sulle azioni dell'emittente indicati dall'art.1. comma 3, del T.U.F.<sup>2</sup>;
- gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad esse collegate;
- le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai primi quattro punti del presente elenco ad esse collegate.

Si ripete che, ai fini della comunicazione in argomento, ciascuno dei *Soggetti rilevanti* dovrà tener conto anche delle operazioni compiute dalle *persone a lui strettamente legate*, come da riportate definizioni.

---

<sup>2</sup> - i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;  
 - i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;  
 - i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;  
 - i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;  
 - le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti.

Ciascun *Soggetto rilevante* viene compiutamente informato di essere stato individuato come tale con la consegna del presente Regolamento che viene anche pubblicato sul sito della Società.

## ***Internal Dealing nel Gruppo Mediolanum***

- ***Soggetto preposto a ricevimento, gestione e diffusione dei dati della comunicazione.***

La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è il Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato dei dati delle comunicazioni ricevute dai *Soggetti rilevanti*.

Ciascun soggetto tenuto a rendere la comunicazione delle operazioni effettuate per proprio conto, potrà utilizzare, in orario d'ufficio, una delle seguenti modalità:

- consegna della comunicazione direttamente presso gli uffici della Direzione suddetta, in Milano 3, Basiglio – Via Francesco Sforza , Palazzo Meucci;
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al numero 02.90492624 e successivo inoltro della documentazione originale;
- inoltro della comunicazione via e-mail, all'indirizzo: [affarisocietari.direzione@mediolanum.it](mailto:affarisocietari.direzione@mediolanum.it) e successivo inoltro della documentazione originale.

Per richieste di chiarimenti od assistenza, affinché le *operazioni* possano essere correttamente comunicate, si potrà telefonare, sempre in orario d'ufficio, ai numeri 02.90492517 – 02.90492656.

## ***Internal Dealing nel Gruppo Mediolanum***

- ***Tempi, contenuto e modalità di trasmissione alla Società delle informazioni previste.***

### ***A) Assolvimento degli obblighi direttamente da parte dei Soggetti rilevanti.***

Le citate operazioni compiute dai *Soggetti rilevanti* e dalle *persone a loro strettamente legate* devono essere comunicate alla Consob, all'emittente ed al pubblico.

Sono indicate nella tabella che segue, in modo sintetico, le modalità e i tempi della comunicazione da inviare, per legge, a Consob, alla Società e al pubblico.

Il prospetto Consob, riportato in allegato sub A), rappresenta invece il modello che andrà compilato dal *Soggetto rilevante* per la comunicazione di operazioni, anche compiute dalle *persone strettamente legate* ad esso, che superino i limiti definiti dalla legge, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

**Tabella sintetica delle disposizioni in materia di modalità e tempistica della comunicazione:**

<b><u>soggetto comunicante</u></b>	<b><u>soggetto ricevente</u></b>	<b><u>Tempistica</u></b>
tutti i soggetti rilevanti, fatta eccezione per i soggetti rilevanti partecipanti al capitale dell'emittente quotato.	- alla Consob - all'emittente quotato,	<u>entro cinque giorni di mercato aperto</u> a partire dalla data dell'effettuazione dell'operazione
l'emittente quotato, quindi, informa	il pubblico tramite SDIR (Sistema di Diffusione di Informazioni Regolamentate)	<u>entro la fine del giorno di mercato aperto successivo</u> a quello del loro ricevimento.
i soggetti rilevanti partecipanti al capitale dell'emittente quotato <sup>3</sup>	- alla Consob - al pubblico	<u>entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo</u> a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

**N.B.: Previo accordi con l'emittente quotato, le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate tutte per il tramite dell'emittente stesso.**

Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 al RE.

<sup>3</sup> mediante invio di un comunicato:

- a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- b) ad almeno due agenzie di stampa.
- c) alla Consob.

*La data di "effettuazione dell'operazione" deve intendersi quella del momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie e non quello della liquidazione dell'operazione.*

***B) Delega a Mediolanum S.p.A. per l'assolvimento degli obblighi a carico dei  
Soggetti rilevanti.***

I *Soggetti rilevanti* possono assolvere agli obblighi informativi per il tramite della Società.

Modi, tempi e condizioni sono illustrate nel modello di delega allegato sub B) i cui contenuti essenziali sono di seguito esposti:

“ il Soggetto rilevante **si impegna:**

- **a comunicare** le operazioni in parola - secondo il prospetto Consob in allegato alla presente – **entro e non oltre 48 ore dal loro compimento** alla Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A., in orario d'ufficio, **con una fra le seguenti modalità:**

- consegna della comunicazione, direttamente presso gli uffici della Direzione suddetta, in Milano 3, Basiglio – Via Francesco Sforza , Palazzo Meucci;
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al numero 02.90492624 e successivo inoltro della documentazione originale;
- inoltro della comunicazione via e-mail, all'indirizzo: [affarisocietari.direzione@mediolanum.it](mailto:affarisocietari.direzione@mediolanum.it) e successivo inoltro della documentazione originale.

**E prende atto e approva:**

- che la delega non solleva il Soggetto rilevante dalle responsabilità e dalle possibili conseguenti sanzioni che derivano dal ritardo o dalla mancata ricezione della comunicazione da parte dei destinatari previsti dalla legge, così come dall'inesattezza della stessa;
- che il Soggetto rilevante deve rendere nota alle persone strettamente legate la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F. e delle conseguenti responsabilità;
- che qualsiasi difetto di comunicazione intercorrente tra i Soggetti rilevanti e le persone ad essi strettamente legate non sono opponibili alla Società; la stessa non risponde in alcun modo delle comunicazioni dovute dai Soggetti rilevanti per operazioni compiute dalle persone ad essi strettamente legate.”

## ***Internal Dealing nel Gruppo Mediolanum***

### **▪ *Divieti e limitazioni al compimento di operazioni***

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte dei *Soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ad essi*, in determinati periodi dell'anno, delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati emessi dalla Società (e strumenti finanziari aventi quale sottostante quelli emessi dalla stessa), senza che ciò determini modifica e/o integrazione del presente Manuale.

I *Soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ad essi*, sono tenuti al rispetto della normativa e delle eventuali deliberazioni che il Consiglio assuma nell'esercizio delle facoltà attribuitegli.

## ***Sanzioni***

In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, comma 7 del TUF e di quelle di attuazione emanate da Consob, è applicabile, nei confronti della persona obbligata alla comunicazione, la sanzione amministrativa da euro 5.000,00= ad euro 500.000,00= (**articolo 193, comma 1-bis TUF**).

## ***Allegati***

***A) Prospetto Consob e relative Istruzioni;***

***B) Modello di delega;***

***C) Nota normativa.***





**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## **REGOLAMENTO EMITTENTI**

### *Allegato 6*

*Comunicazione alla Consob e  
diffusione al pubblico delle  
informazioni relative alle operazioni  
effettuate da soggetti rilevanti e da  
persone strettamente legate ad essi*

A CURA DELLA  
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE  
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

**APRILE 2009**

[pagina bianca]

**Allegato n. 6 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009 e n. 16850 del 1° aprile 2009)<sup>1</sup>.**

<b>ALLEGATO 6</b>	<b>COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI .....</b>	<b>Pag. 3</b>
	Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi .....	” 5
	Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152- <i>octies</i> , comma 7 .....	” 6

<sup>1</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1° luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-*ter*, 34-*terdecies*, 57 e 144-*duodecies*. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all'art. 65-*bis*).



## **ALLEGATO 6**

**COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E DIFFUSIONE AL PUBBLICO  
DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE  
STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI**



**ALLEGATO 6<sup>(\*)</sup>****Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:
  - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
  - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
  - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;
  - d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:
  - a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it) o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero
  - b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:
  - a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;
  - b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

<sup>(\*)</sup> Allegato dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 che ne ha sostituito le istruzioni.

## ALLEGATO 6

## SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *		

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

<b>3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI</b>									
<b>3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI</b>									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE )									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
<b>3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup></b>									
<b>SE PERSONA FISICA</b>									
COGNOME			NOME			SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*			
RESIDENZA ANAGRAFICA									
<b>SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST</b>									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE *									

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

## 4. OPERAZIONI

## SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	CODICE ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sup>4</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE <sup>6</sup>	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

## SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>7</sup>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sup>8</sup>	TIPO FACOLTÀ <sup>9</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN <sup>10</sup>	DENOMINAZIONE <sup>11</sup>	COD. ISIN	DENOMINAZIONE <sup>12</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

## NOTE

- <sup>1</sup> Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- <sup>2</sup> Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione  
X = scambio
- <sup>3</sup> Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>4</sup> Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie  
AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- <sup>5</sup> Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- <sup>6</sup> Indicare l'origine dell'operazione:  
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio  
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)  
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)<sup>(\*)</sup>
- <sup>7</sup> Indicare la tipologia di operazione:  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione
- <sup>8</sup> Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W = warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD = securitised derivative  
OPZ = opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- <sup>9</sup> Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE = call European style  
PE = put European style  
CA = call American style  
PA = put American style  
AL = altro (dettagliare in nota)
- <sup>10</sup> Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>11</sup> Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- <sup>12</sup> Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

<sup>(\*)</sup> Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

***Allegato B) Modello di delega.***

Milano,.....

Spett.le Mediolanum S.p.A.  
Via F. Sforza  
Basiglio, Milano 3 (MI)

Oggetto: **Delega dell'effettuazione della comunicazione a Consob e al pubblico quanto alle operazioni di compravendita aventi ad oggetto azioni di Mediolanum S.p.A. ed altri strumenti finanziari ad esse collegati**

PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt.114, 7° comma del T.U.F. e del Regolamento n. 11971 emanato dalla CONSOB in data 14 maggio 1999, **i soggetti** che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti individuati secondo la procedura adottata dalla Società con delibera del Consiglio d'Amministrazione, da ultimo, del 21 marzo 2013 e chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato **devono comunicare** alla CONSOB stessa, all'emittente e al pubblico le operazioni sui titoli della Società da loro effettuate;

- i soggetti rilevanti di cui sopra sono anche tenuti a comunicare le operazioni compiute dalle **persone strettamente legate** ad essi e cioè dal coniuge non separato legalmente, dai figli a carico, anche del coniuge, e, se conviventi da almeno un anno, dai genitori, dai parenti e dagli affini dei soggetti rilevanti; sono persone strettamente legate ai soggetti rilevanti anche le persone giuridiche, i trust e le società di persone indicate dalle lettere d.2), d.3), d.4), d.5) dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche;

- le operazioni di cui sopra, meglio specificate dalla normativa come operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o strumenti finanziari collegati alle azioni, riguardano:

- gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- gli strumenti finanziari derivati sulle azioni dell'emittente indicati dall'art.1. comma 3, del T.U.F. ("futures" anche su merci e valute, "swaps" ed "equity swaps", contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici);
- gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad esse collegate;
- le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai primi quattro punti del presente elenco ad esse collegate;

- l'obbligo di comunicazione scatta al compimento di operazioni che raggiungano

complessivamente il valore di Euro 5.000,00 (cinquemila) nell'anno solare, sommando a tale proposito, le operazioni compiute per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti. Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno.

- il citato Regolamento Emittenti prevede la possibilità di delegare, all'emittente quotato, il compito di effettuare le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico, purché siano rispettati i termini di legge;
- la Società ha adottato con delibera consigliare, da ultimo, del 21 marzo 2013 il Regolamento che contiene la procedura prevista dall'articolo 152 octies, 8° comma, lett. a) e nella medesima data ha individuato i propri Dirigenti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, 7° comma TUF;

**il Signor** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ **rivestendo, per la Società, la qualifica di Soggetto rilevante** ai sensi dell'art. 152-sexies comma 1 lettera c) del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera 11971/99 e successive modifiche,

## **DELEGA**

**Mediolanum S.p.A. a provvedere**, relativamente alle operazioni sopra indicate effettuate **per proprio conto** ovvero comunque effettuate da persone ad esso strettamente legate ai sensi art. 152sexies comma 1 lettera d) del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera 11971/99 e successive modifiche, **alle comunicazioni ivi previste e qui richiamate;**

## **SI IMPEGNA**

**-a comunicare** le operazioni in parola - secondo il prospetto Consob in allegato alla presente – **entro e non oltre 48 ore dal loro compimento** alla Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A., in orario d'ufficio, **con una fra le seguenti modalità:**

- consegna della comunicazione direttamente presso gli uffici della Direzione suddetta, in Milano 3, Basiglio – Via Francesco Sforza , Palazzo Meucci;
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al numero 02.90492624 e successivo inoltro della documentazione originale;
- inoltro della comunicazione via e-mail, all'indirizzo: [affarisocietari.direzione@mediolanum.it](mailto:affarisocietari.direzione@mediolanum.it) e successivo inoltro della documentazione originale.

## **E PRENDE ATTO E APPROVA**

- che la presente delega non solleva il Soggetto rilevante dalle responsabilità e dalle possibili conseguenti sanzioni che derivano dal ritardo o dalla mancata ricezione della comunicazione da parte dei destinatari previsti dalla legge, così come dall'inesattezza della stessa;
- che il Soggetto rilevante deve rendere nota alle persone strettamente legate la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F. e delle conseguenti responsabilità;

- che qualsiasi difetto di comunicazione intercorrente tra i Soggetti rilevanti e le persone ad essi strettamente legate non sono opponibili alla Società; la stessa non risponde in alcun modo delle comunicazioni dovute dai Soggetti rilevanti per operazioni compiute dalle persone ad essi strettamente legate.

Con i migliori saluti.

-----  
(Soggetto Rilevante)

*Allegato C) Nota normativa.*

**DIRETTIVA 2003/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio  
2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di  
mercato)**

Articolo 6 . .

.....

4. Le persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente di strumenti finanziari e, se del caso, le persone legate strettamente ad esse, notificano all'autorità competente l'esistenza di operazioni effettuate per loro conto attinenti ad azioni emesse da tale emittente o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a loro collegati. Gli Stati membri provvedono a consentire il più presto possibile un agevole accesso del pubblico a dette informazioni, almeno su base individuale.

**Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:** "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"

Art. 114

*(Comunicazioni al pubblico)*

.....

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

### Art. 193

*(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)*

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

**Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** *(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)*

### Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies *(Definizioni)*

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;
- b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":
  - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
  - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
  - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti taliazioni;
  - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
  - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
- c) "soggetti rilevanti":
  - c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
  - c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
  - c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  - c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno

al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato 430;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies  
(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il market

maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

#### Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.